



DETERMINAZIONE - settore Opere per il Territorio e l'Ambiente

n.° 960 /PT del 23/12/2015	Allegati n. 9	Pagina 1
Responsabile procedimento: Luca Bonfanti		AT20150960.DOC
Autore: Asceti Cristina - Appalti - 02 91004 378 - appalti@comune.paderno-dugnano.mi.it		
(Classificazione: tit. 6 cl. 5 fascicolo 102/2015)		
NOTA: avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.		

Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO PER LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE ED IMBIANCATURA DELLA PALESTRA ALLENDE PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA ITALIA, 13 – CUP E64H15001170004 – AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE

IL DIRETTORE

Richiamata la deliberazione di C.C. n° 62 del 30/11/2015 con la quale è stato approvato l'assestamento del bilancio con applicazione di quota dell'avanzo di amministrazione, e contestuale aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici, in cui sono stati finanziati ulteriori importi per riqualificare, ammodernare e mettere in sicurezza le palestre e le attrezzature sportive per un importo complessivo di € 200.000,00;

Considerato che i suddetti importi concorrono a finanziare interventi volti a migliorare la sicurezza e la fruibilità delle palestre scolastiche, che fuori orario vengono usate dalle Associazioni sportive dilettantistiche del territorio, con la necessità di potenziarne l'utilizzo per finalità non esclusive dell'uso scolastico;

Preso atto che con la deliberazione di G.C. n. 238 del 10.12.2015 è stato approvato il progetto preliminare per attuare i lavori di ammodernamento delle palestre, in cui sono individuati gli immobili oggetto di priorità d'intervento secondo le esigenze di maggior utilizzo e di recupero di spazi sportivi per le scuole e per le società dilettantistiche locali in relazione all'intensità di utilizzo, al grado di inadeguatezza delle strutture e di fabbisogno di ammodernamento come verificati dagli uffici nel corso dei sopralluoghi periodici di verifica e di valutazione del fabbisogno incluso nel Piano del fabbisogno che ha accompagnato la formazione del piano triennale dei lavori pubblici;

Considerato che il progetto preliminare è riferito a lotti funzionali, di cui il lotto con maggior priorità è costituito dalla manutenzione straordinaria della palestra della Scuola Media "S. Allende" sita in Via Italia, 13, che richiede il rifacimento della pavimentazione, l'imbiancatura dei locali e l'ammodernamento delle attrezzature e dei corredi sportivi;

Visto il progetto definitivo/esecutivo predisposto dal Settore Opere per il Territorio e l'Ambiente, composto da n. 9 allegati tecnici, che prevede una spesa complessiva di QTE di € 120.000,00 (I.V.A. e oneri sicurezza compresi), di cui € 91.900,60 per lavori, soggetti a ribasso, oltre oneri di sicurezza (D.Lgs. n° 81/08) nella misura di € 3.664,60 non soggetti a ribasso d'asta, oltre I.V.A.;

* Aggiornamento 9/A chiuso il 16/07/2015

Dato atto che il progetto individua compiutamente i lavori da realizzare nel rispetto delle esigenze, dei criteri, degli indirizzi, delle indicazioni formulati dall'Amministrazione Comunale e della normativa vigente, come risulta dal verbale di validazione in data 14/12/2015 (all. n° 9) allegato alla presente, redatto ai sensi del D.P.R. n° 207/2010 e per le finalità dell'art. 7 del DPR 380 del 2001;

Rilevato che il progetto è conforme alle prescrizioni urbanistiche ed alle norme sul superamento delle barriere architettoniche (D.P.R. n° 503/96), e che ai sensi dell'art. 33 della L.R. n° 12/2005, l'atto di approvazione del progetto esecutivo, in quanto assistito dalla relativa validazione ha i medesimi effetti del permesso di costruire;

Visto che la spesa complessiva di € 120.000,00 (I.V.A. ed oneri di sicurezza compresi) è finanziata con avanzo d'amministrazione applicato al fondo pluriennale vincolato, per l'utilizzo di cui è necessario rispettare il principio contabile n. 4.2 e pubblicare il bando di gara dei lavori entro il 31.12.2015;

Ritenuto necessario, a fronte dell'assegnazione dei fondi correlati all'intervento, approvare il progetto definitivo/esecutivo e avviare la contrattazione per affidare l'esecuzione dei lavori a base d'asta di € 95.565,00 compresi oneri per la sicurezza, individuando il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del geom. Luca Bonfanti ed autorizzando la contrattazione ai sensi del D.Lgs. n° 267/2000, art. 192 e del D.Lgs. 163/2006 art. 11, comma 2, secondo i seguenti contenuti:

- ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, il fine del contratto consiste nell'esecuzione dei lavori di riqualificazione della palestra scolastica della scuola media Allende;
- l'oggetto del contratto: il rifacimento della pavimentazione ed imbiancatura della palestra Allende;
- il valore economico: € 91.900,60 soggetto a ribasso, oltre oneri di sicurezza per € 3.664,40 oltre IVA, oltre imprevisti, spese tecniche, incentivo ex art. 92 D.Lgs 163 del 2006, per un totale complessivo di €. 120.000,00;
- la forma del contratto: ai sensi del vigente Regolamento dei Contratti del Comune può trovare applicazione l'atto pubblico o la scrittura privata;
- le clausole ritenute essenziali: come precisate nel Capitolato Speciale d'Appalto approvato con la presente determinazione;
- sussistono alcuni vincoli organizzativi temporali per l'esecuzione dei lavori in quanto l'ambiente è sotto la responsabilità della direzione scolastica, con cui è necessario concordare i termini d'esecuzione dei lavori per non interrompere le normali attività didattiche, rispettando anche i termini degli utilizzi in orari extrascolastici della palestra da parte delle società sportive dilettantistiche. Per tale vincolo, i lavori rivestono carattere d'urgenza poiché la loro esecuzione dev'essere programmata il prima possibile, per verificarne la fattibilità esecutiva eventualmente per fasi temporali onde non interrompere l'utilizzo degli spazi per periodi prolungati, in considerazione della programmazione già formulata da tempo per lo svolgimento di gare dilettantistiche di studenti per la cui attuazione il CONI ha già formulato prescrizioni;
- l'urgenza di affidare ed eseguire i lavori è finalizzata a scongiurare prescrizioni del CONI che vietino lo svolgimento delle manifestazioni programmate, non sussistendo nel territorio spazi alternativi su cui indirizzare tali manifestazioni sportive;
- le modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta: stante la tipologia e l'entità dei lavori, valutata la necessità di coordinamento dei lavori previsti nel cronoprogramma, ricorrono le condizioni della procedura negoziata, senza previa pubblicazione di avviso, avvalendosi dell'acquisizione d'offerta di fornitori ed imprese selezionate;

Determinazione n. **960** /PT del 23/12/2015

- l'aggiudicazione avrà luogo con il criterio dell'offerta al massimo ribasso;
- la stazione appaltante si riserva di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida;

Richiamati i seguenti contenuti del Capitolato:

- all'appaltatore verranno corrisposti pagamenti in acconto non inferiore a euro 50.000,00 al netto delle ritenute ai sensi di legge (art. 25 dell'elaborato "Capitolato Speciale d'Appalto");
- la cauzione definitiva è prevista ai sensi dell'art. 75, commi 1 e 2, del Codice dei Contratti, ai sensi dell'art. 113, comma 1, del Codice dei Contratti, e dell'art. 123 del D.P.R. 207/2010 del Regolamento Generale (art. 31 dell'elaborato "Capitolato Speciale d'Appalto");

Ritenuto di procedere all'indizione di gara avvalendosi della procedura negoziata ai sensi degli artt. 122, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dall'art. 57 comma 6 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82, lett. b) del D.lgs. n. 163/2006;

Evidenziato che lo schema della lettera di invito è stato elaborato in base alla modulistica utilizzata dall'Ente per analoghe procedure e stabilito, quale criterio per l'estrapolazione dell'elenco degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, l'elenco di imprese iscritte per analoghe prestazioni nella centrale unica di committenza regionale ARCA tramite piattaforma SINTEL e ulteriori ditte presenti nell'Elenco Ditte Fornitrici del Comune che hanno chiesto di essere invitate per analoghi lavori, elenco che sarà segreto ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n° 163/2006;

Ritenuto di richiedere alla Centrale Unica di Committenza, istituita con i Comuni di Cinisello Balsamo, Sesto San Giovanni e Bresso, le attività propedeutiche per l'indizione della procedura di gara secondo le caratteristiche espressamente indicate negli atti, precisando che:

- a) la gestione del procedimento è demandata al Rup Geom. Luca Bonfanti con il supporto della Centrale Unica di Committenza, che indicherà i termini per la consegna delle offerte e per l'espletamento dell'apertura delle stesse e lo svolgimento della gara;
- b) l'inoltro della lettera d'invito deve essere effettuata entro il 31.12.2015;

Ritenuto, per quanto sopra, esposto, di autorizzare la scelta del contraente e l'affidamento del contratto pubblico con la procedura ed il criterio di aggiudicazione sopra indicati, ritenuti dal Responsabile del procedimento i più idonei per i motivi sopra esposti;

Valutati i presupposti per procedere all'avvio della procedura per la scelta del contraente ai fini della stipula del contratto per detti interventi;

Visto il vigente Regolamento dei Contratti;

Visti il D.Lgs. n° 267/2000, il D.Lgs. n° 163/2006, il D.P.R. n° 207/2010;
esaminato quanto sopra esposto,

DETERMINA

1) Stante le premesse, di approvare il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di "Rifacimento della pavimentazione ed imbiancatura della palestra Allende presso l'edificio scolastico di Via Italia, 13" per un importo complessivo di € 120.000,00 (I.V.A. ed oneri di sicurezza compresi), di cui € 95.565,00 oltre I.V.A. 22% per lavori compreso oneri di sicurezza (D.Lgs. n° 81/08) nella misura di € 3.664,40 non soggetti a ribasso d'asta, redatto e sottoscritto dai Tecnici Comunali Geom. Bonfanti Luca e Zanca Stefano, composto da:

- 1) All. n° 1: Relazione tecnico-descrittiva e cronoprogramma
- 2) All. n° 2: Quadro tecnico economico
- 3) All. n° 3: Tavola unica – pianta e particolari costruttivi

Determinazione n. **960** /PT del 23/12/2015

- 4) All. n° 4: Documentazione fotografica
 - 5) All. n° 5: Computo metrico estimativo
 - 6) All. n° 6: Elenco Prezzi Unitari
 - 7) All. n° 7: Capitolato Speciale d'Applato
 - 8) All. n° 8: Piano di Manutenzione dell'opera
 - 9) All. n° 9: Validazione progetto
- 2) Di dare atto che il progetto è conforme alle prescrizioni urbanistiche ed alle norme sul superamento delle barriere architettoniche (D.P.R. n° 503/96) e che l'allegata validazione in data 14/12/2015 (all. n° 9 del presente atto), redatta ai sensi del D.P.R. n° 207/2010 ha dato esito positivo e che il progetto per i lavori di cui trattasi risulta essere conforme alle normative tecniche e legislative vigenti;
- 3) Di autorizzare la contrattazione ai sensi del D.Lgs. n° 267/2000, art. 192 e del D.Lgs. 163/2006 art. 11, comma 2 mediante procedura negoziata, secondo quanto previsto dall'art.122, e dall'art. 57 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 con il criterio del massimo ribasso;
- 4) Di dare atto che la spesa complessiva di € 120.000,00 (I.V.A. ed oneri di sicurezza compresi) di cui al Q.T.E. indicato in premessa viene impegnata come riportato nella tabella seguente:

<i>impegno (IVA compresa)</i>	<i>bilancio</i>	<i>intervento</i>	<i>Capitolo PEG</i>
Euro 100.000,00	2016	1	21645
Euro 20.000,00	2015	1	21675

- 5) Di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Luca Bonfanti del Settore Opere per il Territorio e l'Ambiente che ha acquisito il CUP E64H15001170004 ed acquisirà il CIG successivamente all'approvazione del presente atto, tramite la Centrale Unica di Committenza;
- 6) Di approvare lo schema della lettera d'invito secondo lo schema delle lettere utilizzate del Settore per analoghi recenti appalti, nonché la proposta dell'elenco degli operatori economici, segretato ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n° 163/2006, da sottoporre alla CUC per l'invito;
- 7) Di richiamare i contenuti della contrattazione e del capitolato posto a base di gara secondo quanto indicato nelle premesse, dando atto che:
- l'affidamento è soggetto al rispetto della legge n°136 del 13 Agosto 2010, recante il "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"
 - i lavori saranno eseguiti nel corso del 2016 e che l'esigibilità dell'obbligazione dei pagamenti conseguenti agli impegni presi con il presente atto, il cui importo è da assoggettare al ribasso richiesto in sede d'offerta, sono previsti nei termini di imputazione della spesa come sopra riportato;
 - in base ai principi contabili di cui al punto 4.2, possono essere finanziate con il fondo pluriennale tutte le voci di spesa contenute nei quadri economici relativi a spese d'investimento per i lavori pubblici di cui all'art. 3, comma 7 del D.Lgs 163 del 2006, di cui i relativi affidamenti sono stati avviati con pubblicazione del bando di gara entro il 31.12.2015;
 - di evidenziare che il suddetto principio contabile è coerente con le indicazioni del DPR 207 del 2010, in particolare con l'art. 161, comma 10 in merito all'utilizzo dell'accantonamento

Determinazione n. **960** /PT del 23/12/2015

per imprevisti o utilizzazioni ammesse delle economie da ribassi conseguiti in sede di gara, e con l'art. 162 del DPR 207 stesso, in relazione alla proposta ed all'esecuzione di migliorie in fase d'esecuzione di un contratto di lavori pubblici;

- 8 Di istituire l'ufficio di direzione lavori per il presente lavoro, costituito da personale tecnico idoneo per la d.l., composto dai geomm. Stefano Zanca, Massimo Acquati e dal RUP geom. Luca Bonfanti;
- 9 Di richiedere alla Centrale Unica di Committenza l'attivazione dei procedimenti per quanto sopra detto, demandando al RUP della Stazione Appaltante le azioni di impulso e raccordo necessari per l'emissione della lettera d'invito entro il 31.12.2015.

Allegati alla presente determinazione:

- 1) All. n° 1: Relazione tecnico-descrittiva e cronoprogramma
- 2) All. n° 2: Quadro tecnico economico
- 3) All. n° 3: Tavola unica – pianta e particolari costruttivi
- 4) All. n° 4: Documentazione fotografica
- 5) All. n° 5: Computo metrico estimativo
- 6) All. n° 6: Elenco Prezzi Unitari
- 7) All. n° 7: Capitolato Speciale d'Appalto
- 8) All. n° 8: Piano di Manutenzione dell'opera
- 9) All. n° 9: Validazione progetto

PADERNO DUGNANO, 23/12/2015

Il direttore
Franca Rossetti

Determinazione n. 960 /PT del 23/12/2015

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Favorevole

Ai sensi dell'art. 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della presente determinazione che, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del medesimo decreto legislativo, diviene esecutiva in data odierna.

Contrario

La presente determinazione non è esecutiva.

PADERNO DUGNANO, 24/12/2015

IL DIRETTORE DEL SETTORE FINANZIARIO

F.TO DR. DI RAGO VINCENZO

Determinazione n. 960 /PT del 23/12/2015

RELAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 31/12/2015

Addì, 31/12/2015

Reg. pubbl. n. 2372

IL VICESEGRETARIO GENERALE

F.TO LONGONI FRANCESCO



**Città di
Paderno Dugnano**

www.comune.paderno-dugnano.mi.it

settore Opere per il
Territorio e l'Ambiente

manutenzioni@comune.paderno-dugnano.mi.it


ALLEGATO 1

**PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA
PAVIMENTAZIONE ED IMBIANCATURA DELLA PALESTRA ALLENDE PRESSO
L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA ITALIA 13**

**RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA e
CRONOPROGRAMMA LAVORI**

Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Bonfanti Luca

Progettisti:
geom. Bonfanti Luca
geom. Zanca Stefano



Collaboratori:
geom. Massimo Acquati

Paderno Dugnano, dicembre 2015

Descrizione dell'edificio

Il complesso scolastico in cui è inserita la palestra oggetto del presente intervento è situato in Via Italia, 13.

La funzione svolta dalla palestra è riconducibile sia ad un'attività prettamente scolastica nonché all'utilizzo in orari concordati con associazioni sportive presenti sul territorio che svolgono le loro attività agonistiche usufruendo di tale servizio.

Descrizione degli interventi utili da realizzare

L'intervento previsto consiste, nella rimozione della pavimentazione esistente in gomma, la successiva preparazione del fondo attraverso la livellatura della superficie e la successiva messa in opera di pavimentazione sportiva completa di tracciatura dei campi da gioco.

E' prevista inoltre la posa di zoccolatura perimetrale in pvc e l'imbiancatura dell'intera struttura, nonché il rivestimento dei pilastri perimetrali con idonee protezioni in gomma e la verifica/certificazione delle attrezzature presenti.



Ragioni della soluzione scelta

Il progetto prevede interventi finalizzati al miglioramento delle aree sportive all'interno degli edifici scolastici, con particolare attenzione alla sicurezza dell'utenza ed alla migliore fruibilità degli spazi concessi. Nel plesso in oggetto c'è una sensibile esigenza di garantire il pieno utilizzo della palestra esistente, oggi fortemente compromessa dallo stato conservativo sia della pavimentazione che della tinteggiatura.

I materiali e le attrezzature che saranno utilizzati, rispettano i requisiti dettati dalla normativa vigente e saranno debitamente certificate.

Per non interrompere il normale svolgimento delle attività sia didattiche che sportive, legate all'utilizzo delle strutture in oggetto, è necessario intervenire durante periodi di fermo delle attività, concordati preventivamente con la dirigenza scolastica e con l'ufficio sport.

Materiali utilizzati

Fornitura e posa in opera di manto in gomma (pavimento sportivo) prodotto da azienda certificata ISO 9002 avente le caratteristiche di seguito descritte: pavimento sportivo villico composto da uno strato di usura in PVC ad alta concentrazione calandrato con finitura in poliuretano e superficie gofrata antisdrucchiolevole, avente spessore di mm. 2, accoppiato ad un sottofondo elastico espanso in pvc a celle chiuse rinforzato dall'introduzione di una speciale fibra di vetro che garantisca un'elevata stabilità dimensionale, il tutto avente uno spessore di mm. 5. Il tutto a formazione di un pavimento prefabbricato dello spessore totale di mm. 7 (5,3 kg/mq). La pavimentazione dovrà essere provvista di marchiatura CE e conforme alle norme DIN EN e 13501-1 Classe al fuoco dovrà essere idoneo e certificato. Sigillatura dei teli mediante posizionamento di cordone in PVC termosaldato. Fornitura e posa inoltre di supporto impermeabilizzante-stabilizzante in PVC a cellule chiuse con inserimento di doppia fibra di vetro spessore mm. 1,5 al fine di migliorare l'acustica al calpestio ed un efficace isolamento termico nonché un'ottima resilienza che migliora lo shock da urto e la restituzione dell'energia.

Fornitura e posa in opera di zoccolini in PVC altezza cm. 15 comprensivo di ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di protezioni antinfortuniste per pilastri in polietilene espanso a onda esagonale spessore cm. 4 rivestito in telo PVC ignifugo fissaggio a muro con tassellature idonee (altezza cm. 200 - sviluppo cm. 150)

Cronoprogramma a fasi dell'intervento

E' ipotizzabile l'esecuzione dell'intervento in due soluzioni:

a) Intervento complessivo:	giorni 30
b) Intervento su più fasi operative:	
• imbiancatura	giorni 7
• rimozione pavimento ed attrezzature	giorni 3
• nuova pavimentazione	giorni 15
• zoccolini, protezioni pilastri e manutenzione attrezzature	giorni 5
TOTALE	giorni 30

In questa seconda soluzione è ipotizzabile, in tempi ben distinti, prima l'imbiancatura della struttura e successivamente il rifacimento della pavimentazione e la verifica delle attrezzature esistenti.

In entrambe le fasi delle lavorazioni è necessario che la struttura non risulti in funzione, sia per l'uso scolastico che per l'uso sportivo.

Paderno Dugnano, dicembre 2015



Progettisti
Geom. Bonfanti Luca
Geom. Zanca Stefano



**Città di
Paderno Dugnano**

www.comune.paderno-dugnano.mi.it

settore Opere per il
Territorio e l'Ambiente

manutenzioni@comune.paderno-dugnano.mi.it

ALLEGATO 2

**PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA
PAVIMENTAZIONE ED IMBIANCATURA DELLA PALESTRA ALLENDE PRESSO
L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA ITALIA 13**

QUADRO TECNICO ECONOMICO

Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Bonfanti Luca

Progettisti:
geom. Bonfanti Luca
geom. Zanca Stefano



Collaboratori:
geom. Massimo Acquati

Paderno Dugnano, dicembre 2015

QUADRO TECNICO ECONOMICO

PROGETTO ESECUTIVO

Lavori di:


RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE ED IMBIANCATURA DELLA PALESTRA
ALLENDI PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA ITALIA 13

Lavori		IMPORTO
a)	a misura opere DI IMBIANCATURA (soggetti a IVA 22%)	€ 16 740,00
a.1)	a misura opere specialistiche ed attrezzature (soggetti a IVA 22%)	€ 75 160,60
b)	a corpo	€ -
c)	in economia	€ -
SOMMANO		€ 91 900,60
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)		IMPORTO
a)	a misura (soggetti a IVA 22%)	€ 3 664,40
b)	a corpo	€ -
c)	in economia	€ -
SOMMANO		€ 3 664,40
TOTALE IMPORTO APPALTO		€ 95 565,00

Somme a disposizione della Stazione Appaltante		IMPORTO
1	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;	€ -
2	rilievi, accertamenti e indagini;	€ -
3	affacciamenti ai pubblici servizi;	€ -
4	imprevisti;	€ 969,40
5	acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi;	€ -
6	accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice;	€ -
7	spese tecniche	
a)	relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, (di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice)	€ -
b)	accantonamento all'incentivo nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente (di cui all'articolo 92, comma 5, del codice)	€ 1 911,30
8	spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;	€ -
9	eventuali spese per commissioni giudicatrici;	€ -
10	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;	€ -
a)	contributo per Autorità	€ 30,00
11	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;	€ 500,00
12	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	
a)	I.V.A. 22% (per lavori)	€ 21 024,30
a)	I.V.A. 4% (per abbattimento barriere architettoniche)	€ -
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 24 435,00
TOTALE Q.T.E.		€ 120 000,00



Il Responsabile del Procedimento
Giorgio Bonfanti Luca




PIANO TERRA

disinquinato e igienizzato con acqua



tipologia "tipo" Protezione plastici



Pavimentazione sportiva mq. 420,00

Pavimentazione sportiva mq. 520,00

superficie complessiva nuova pavimentazione mq. 940,00 - colori da concordare con la D.L.

All. 3



**Città di
Paderno Dugnano**

Settore Opere per il Territorio e l'Ambiente

PROGETTO ESECUTIVO

Lavori di rifacimento pavimentazione ed imbiancatura
della palestra ALLENDE di Via Italia, 13

Tavola

U

Data: Dicembre 2015

scala 1: 200

Settore Opere per il Territorio e l'Ambiente
Comune di Paderno Dugnano
20097 Paderno Dugnano (MI)
Tel. 02/7100415
Fax 02/7100408
Web site: www.comune.padernodugnano.mi.it




**PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA
PAVIMENTAZIONE ED IMBIANCATURA DELLA PALESTRA ALLENDE PRESSO
L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA ITALIA 13**

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Bonfanti Luca


Progettisti:
geom. Bonfanti Luca
geom. Zanca Stefano



Collaboratori:
geom. Massimo Acquati

Paderno Dugnano, dicembre 2015







**Città di
Paderno Dugnano**

www.comune.paderno-dugnano.mi.it

settore Opere per il
Territorio e l'Ambiente

manutenzioni@comune.paderno-dugnano.mi.it

ALLEGATO 5

**PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA
PAVIMENTAZIONE ED IMBIANCATURA DELLA PALESTRA ALLENDE PRESSO
L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA ITALIA 13**

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Bonfanti Luca



Progettisti:
geom. Bonfanti Luca
geom. Zanca Stefano

Collaboratori:
geom. Massimo Acquati

Paderno Dugnano, dicembre 2015

COMUNE DI PADERNO DUGNANO

PALESTRA SCUOLA MEDIA ALLENDE DI VIA ITALIA 13 - PADERNO DUGNANO

PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE ED IMBIANCATURA DELLA PALESTRA ALLENDE
PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA ITALIA 13

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Numero	N. Elenc	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
1		Rimozione attrezzature esistenti all'interno della palestra e successivo riposizionamento al termine dei lavori (tribuna mobile, spalliere etc.) compresa inoltre la pulizia finale dell'area oggetto d'intervento	a corpo	cad.	3 500,00	3 500,00
2		Rimozione di pavimentazione esistente costituita da teli in gomma posati sulla pavimentazione della palestra, trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso il corrispettivo per i diritti di discarica	mq.	940	10,00	9400,00
3		Rasatura del sottofondo effettuata da personale specializzato effettuata con due mani di materiale autolivellante ed idonea a garantire la migliore posa della nuova pavimentazione	mq.	940	8,00	7520,00
4		Fornitura e posa in opera di manto in gomma (pavimento sportivo) prodotto da azienda certificata ISO 9002 avente le caratteristiche di seguito descritte: pavimento sportivo villico composto da uno strato di usura in PVC ad alta concentrazione calandrato con finitura in poliuretano e superficie gofrata antiscivolo, avente spessore di mm. 2, accoppiato ad un sottofondo elastico espanso in pvc a celle chiuse rinforzato dall'introduzione di una speciale fibra di vetro che garantisce un'elevata stabilità dimensionale, il tutto avente uno spessore di mm. 5. Il tutto a formazione di un pavimento prefabbricato dello spessore totale di mm. 7 (5,3 kg/mq). La pavimentazione dovrà essere provvista di marchiatura CE e conforme alle norme DIN EN e 13501 1 Classe al fuoco dovrà essere idoneo e certificato. Sigillatura dei teli mediante posizionamento di cordone in PVC termosaldato. Fornitura e posa inoltre di supporto impermeabilizzante-stabilizzante in PVC a cellule chiuse con inserimento di doppia fibra di vetro spessore mm. 1,5 al fine di migliorare l'acustica al calpestio ed un efficace isolamento termico nonché un'ottima resilienza che	mq.	940	46,00	43240,00
5		Segnatura campi di pallacanestro, pallavolo e calcio a 5	a corpo	cad.	3 500,00	3500,00

6	Fornitura e posa in opera di zoccolini in PVC altezza cm. 15 comprensivo di ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.	ml.	150	18,00	2700,00
7	Fornitura e posa in opera di protezioni antinfortunistico per pilastri in polietilene espanso a onda esagonale spessore cm. 4 rivestito in telo PVC ignifugo fissaggio a muro con tassellature idonee (altezza cm. 200 - sviluppo cm. 150)	nr.	20	300,00	6000,00
8	TINTEGGIATURE a due riprese, su superfici interne in intonaco a civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate compresi piano di lavoro interni ed assistenze murarie (comprese tutte le protezioni e pulizia finale) -con tinta a tempera (Tinteggiature interne di pareti e di plafoni).	mq.	3100	5,55	17205,00
9	Manutenzione e rilascio di relative certificazioni di tutte le attrezzature esistenti all'interno della palestra (quadro svedese, 5 spalliere, 2 canestri ed una tribunetta)	a corpo	1	2 500,00	2500,00
TOTALE DEI LAVORI:					95 565,00
DI CUI ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO					3 664,40



COMUNE DI PADERNO DUGNANO

PALESTRA SCUOLA MEDIA ALLENDE DI VIA ITALIA 13 - PADERNO DUGNANO

PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE ED IMBIANCATURA DELLA PALESTRA ALLENDE PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA ITALIA 13

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO

Numero	N. Elenc	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
		OPERE PRELIMINARI				
1		Rimozione attrezzature esistenti all'interno della palestra e successivo riposizionamento al termine dei lavori (tribuna mobile, spalliere etc.) compresa inoltre la pulizia finale dell'area oggetto d'intervento	a corpo	cad.	175,00	175,00
2		Rimozione di pavimentazione esistente costituita da teli in gomma posati sulla pavimentazione della palestra, trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso il corrispettivo per i diritti di discarica	mq.	940	0,20	188,00
3		Rasatura del sottofondo effettuata da personale specializzato effettuata con due mani di materiale autoivellante ed idonea a garantire la migliore posa della nuova pavimentazione	mq.	940	0,16	150,40
4		Fornitura e posa in opera di manto in gomma (pavimento sportivo) prodotto da azienda certificata ISO 9002 avente le caratteristiche di seguito descritte: pavimento sportivo villico composto da uno strato di usura in PVC ad alta concentrazione calandrato con finitura in poliuretano e superficie gofrata antisdrucciolevole, avente spessore di mm. 2, accoppiato ad un sottofondo elastico espanso in pvc a celle chiuse rinforzato dall'introduzione di una speciale fibra di vetro che garantisce un'elevata stabilità dimensionale, il tutto avente uno spessore di mm. 5. Il tutto a formazione di un pavimento prefabbricato dello spessore totale di mm. 7 (5,3 kg/mq). La pavimentazione dovrà essere provvista di marchiatura CE e conforme alle norme DIN EN e 13501 1 Classe al fuoco dovrà essere idoneo e certificato. Sigillatura dei teli mediante posizionamento di cordone in PVC termosaldato. Fornitura e posa inoltre di supporto impermeabilizzante-stabilizzante in PVC a cellule chiuse con inserimento di doppia fibra di vetro spessore mm. 1,5 al fine di migliorare l'acustica al calpestio ed un efficace isolamento termico nonché un'ottima resilienza che	mq.	940	2,30	2162,00
5		Segnatura campi di pallacanestro, pallavolo e calcio a 5	a corpo	cad.	100,00	100,00
6		Fornitura e posa in opera di zoccolini in PVC altezza cm. 15 comprensivo di ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.	ml.	150	0,36	54,00

7	Fornitura e posa in opera di protezioni antinfortunistico per pilastri in polietilene espanso a onda esagonale spessore cm. 4 rivestito in telo PVC ignifugo fissaggio a muro con tassellature idonee (altezza cm. 200 - sviluppo cm. 150)	nir.	20	6,00	120,00
8	TINTEGGIATURE a due riprese, su superfici interne in intonaco a civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate compresi piano di lavoro interni ed assistenze murarie (comprese tutte le protezioni e pulizia finale) -con tinta a tempera (Tinteggiature interne di paret e di plafoni).	mq.	3100	0,15	465,00
9	Manutenzione e rilascio di relative certificazioni di tutte le attrezzature esistenti all'interno della palestra (quadro svedese, palco di salita, 4 spalliere, 2 canestri)	a corpo	1	250,00	250,00
TOTALE ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO					3 664,40





**PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA
PAVIMENTAZIONE ED IMBIANCATURA DELLA PALESTRA ALLENDE PRESSO
L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA ITALIA 13**

ELENCO PREZZI UNITARI

Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Bonfanti Luca



Progettisti:
geom. Bonfanti Luca
geom. Zanca Stefano

Collaboratori:
geom. Massimo Acquati

Paderno Dugnano, dicembre 2015

COMUNE DI PADERNO DUGNANO

PALESTRA SCUOLA MEDIA ALLENDE DI VIA ITALIA 13 - PADERNO DUGNANO

PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE ED IMBIANCATURA DELLA PALESTRA ALLENDE
PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA ITALIA 13

ELENCO PREZZI UNITARI

Numero	N. Elenc	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	PREZZO UNITARIO
1		Rimozione attrezzature esistenti all'interno della palestra e successivo riposizionamento al termine dei lavori (tribuna mobile, spalliere etc.) compresa inoltre la pulizia finale dell'area oggetto d'intervento	a corpo	3 325,00
2		Rimozione di pavimentazione esistente costituita da teli in gomma posati sulla pavimentazione della palestra, trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso il corrispettivo per i diritti di discarica	mq.	9,80
3		Rasatura del sottofondo effettuata da personale specializzato effettuata con due mani di materiale autolivellante ed idonea a garantire la migliore posa della nuova pavimentazione	mq.	7,84
4		Fornitura e posa in opera di manto in gomma (pavimento sportivo) prodotto da azienda certificata ISO 9002 avente le caratteristiche di seguito descritte: pavimento sportivo villoso composto da uno strato di usura in PVC ad alta concentrazione calandrato con finitura in poliuretano e superficie gofrata antisdrucciolevole, avente spessore di mm. 2, accoppiato ad un sottofondo elastico espanso in pvc a celle chiuse rinforzato dall'introduzione di una speciale fibra di vetro che garantisce un'elevata stabilità dimensionale, il tutto avente uno spessore di mm. 5. Il tutto a formazione di un pavimento prefabbricato dello spessore totale di mm. 7 (5,3 kg/mq). La pavimentazione dovrà essere provvista di marchiatura CE e conforme alle norme DIN EN e 13501-1 Classe al fuoco dovrà essere idoneo e certificato. Sigillatura dei teli mediante posizionamento di cordone in PVC termosaldato. Fornitura e posa inoltre di supporto impermeabilizzante-stabilizzante in PVC a cellule chiuse con inserimento di doppia fibra di vetro spessore mm. 1,5 al fine di migliorare l'acustica al calpestio ed un efficace isolamento termico nonché un'ottima resilienza che	mq.	43,70
5		Segnatura campi di pallacanestro, pallavolo e calcio a 5	a corpo	3 400,00

COMUNE DI PADERNO DUGNANO


PALESTRA SCUOLA MEDIA ALLENDE DI VIA ITALIA 13 - PADERNO DUGNANO

PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE ED IMBIANCATURA DELLA PALESTRA ALLENDE PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA ITALIA 13

ELENCO PREZZI UNITARI - ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO

Numero	N. Elenc	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	PREZZO UNITARIO
		OPERE PRELIMINARI		
1		Rimozione attrezzature esistenti all'interno della palestra e successivo riposizionamento al termine dei lavori (tribuna mobile, spalliere etc.) compresa inoltre la pulizia finale dell'area oggetto d'intervento	a corpo	175,00
2		Rimozione di pavimentazione esistente costituita da teli in gomma posati sulla pavimentazione della palestra, trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso il corrispettivo per i diritti di discarica	mq.	0,20
3		Rasatura del sottofondo effettuata da personale specializzato effettuata con due mani di materiale autolivellante ed idonea a garantire la migliore posa della nuova pavimentazione	mq.	0,16
4		Fornitura e posa in opera di manto in gomma (pavimento sportivo) prodotto da azienda certificata ISO 9002 avente le caratteristiche di seguito descritte: pavimento sportivo villico composto da uno strato di usura in PVC ad alta concentrazione calandrato con finitura in poliuretano e superficie goffrata antisdrucciolevole, avente spessore di mm. 2, accoppiato ad un sottofondo elastico espanso in pvc a celle chiuse rinforzato dall'introduzione di una speciale fibra di vetro che garantisca un'elevata stabilità dimensionale, il tutto avente uno spessore di mm. 5. Il tutto a formazione di un pavimento prefabbricato dello spessore totale di mm. 7 (5,3 kg/mq). La pavimentazione dovrà essere provvista di marchiatura CE e conforme alle norme DIN EN e 13501 1 Classe al fuoco dovrà essere idoneo e certificato. Sigillatura dei teli mediante posizionamento di cordone in PVC termosaldato. Fornitura e posa inoltre di supporto impermeabilizzante-stabilizzante in PVC a cellule chiuse con inserimento di doppia fibra di vetro spessore mm. 1,5 al fine di migliorare l'acustica al calpestio ed un efficace isolamento termico nonché un'ottima resilienza che	mq.	2,30
5		Segnatura campi di pallacanestro, pallavolo e calcio a 5	a corpo	100,00
6		Fornitura e posa in opera di zoccolini in PVC altezza cm. 15 comprensivo di ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.	ml.	0,36

7	Fornitura e posa in opera di protezioni antinfortunistico per pilastri in polietilene espanso a onda esagonale spessore cm. 4 rivestito in telo PVC ignifugo fissaggio a muro con tassellature idonee (altezza cm. 200 - sviluppo cm. 150)	nr.	6,00	
8	TINTEGGIATURE a due riprese, su superfici interne in intonaco a civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate compresi piano di lavoro interni ed assistenze murarie (comprese tutte le protezioni e pulizia finale) -con tinta a tempera (Tinteggiature interne di paret e di plafoni).	mq.	0,15	
9	Manutenzione e rilascio di relative certificazioni di tutte le attrezzature esistenti all'interno della palestra (quadro svedese, palco di salita, 4 spalliere, 2 canestri)	a corpo	250,00	





LAVORI DI

DECRETO NR. 7145 DEL 24.07.2014 PUBBLICATO SUL BURL N. 31 DEL 29.07.2014

**PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AL
RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE ED IMBIANCATURA DELLA PALE-
STRA ALLENDE PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA ITALIA, 13**


CUP:

CIG:

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
Contratto a misura**

		<i>euro</i>
a.1	Importo esecuzione lavorazioni (base d'asta)	91.900,60
a.2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	3.664,40
A	Totale appalto (a.1 + a.2)	95.565,00
B	Somme a disposizione dell'amministrazione	24.435,00
A+B	Totale progetto	120.000,00

Il responsabile unico del procedimento



I progettisti



SOMMARIO

PARTE PRIMA Definizione tecnica ed economica dell'appalto

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO.....	4
Art. 1. Oggetto e ammontare dell'appalto.....	4
Art. 2. Categorie dei lavori.....	5
Art. 3. Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili.....	5
CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE.....	5
Art. 4. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto.....	6
Art. 5. Documenti che fanno parte del contratto.....	6
Art. 6. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto.....	6
Art. 7. Fallimento dell'appaltatore.....	6
Art. 8. Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere.....	6
Art. 9. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione.....	7
CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE.....	8
Art. 10. Adempimenti preliminari alla realizzazione dei lavori.....	8
Art. 11. Consegna e inizio dei lavori.....	8
Art. 12. Particolari disposizioni per l'andamento dei lavori.....	8
Art. 13. Termini per l'ultimazione dei lavori.....	9
Art. 14. Proroghe.....	9
Art. 15. Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori.....	9
Art. 16. Sospensioni ordinate dal R.U.P.....	10
Art. 17. Penali in caso di ritardo.....	10
Art. 18. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma.....	10
Art. 19. Inderogabilità dei termini di esecuzione.....	11
Art. 20. Interventi di emergenza – Reperibilità – Durata giornaliera dei lavori – Lavoro straordinario.....	11
CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI.....	13
Art. 21. Lavori a misura.....	13
Art. 22. Eventuali lavori a corpo.....	13
Art. 23. Eventuali lavori in economia.....	13
Art. 24. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera.....	14
CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA.....	15
Art. 25. Pagamenti in acconto.....	15
Art. 26. Pagamenti a saldo.....	16
Art. 27. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto.....	16
Art. 28. Ritardi nel pagamento della rata di saldo.....	17
Art. 29. Ulteriori disposizioni generali relative alla disciplina economica.....	17
CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE.....	18
Art. 30. Cauzione provvisoria e definitiva.....	18
Art. 31. Riduzione delle garanzie.....	18
Art. 32. Obblighi assicurativi a carico dell'impresa.....	19
CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE.....	19
Art. 33. Varianti in corso d'opera.....	19
Art. 34. Varianti per errori od omissioni progettuali.....	20
Art. 35. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi.....	20
CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	21
Art. 36. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza.....	21
Art. 37. Piano di sicurezza e coordinamento/ sostitutivo di sicurezza.....	22
Art. 38. Piano sostitutivo di sicurezza.....	22
Art. 39. Piano operativo di sicurezza.....	22
Art. 40. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza.....	23
CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO.....	24
Art. 41. Subappalto.....	24
Art. 42. Responsabilità in materia di subappalto.....	24
Art. 43. Pagamento dei subappaltatori.....	25

CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO.....	26
Art. 44. Accordo bonario e transazione.....	26
Art. 45. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera	26
Art. 46. Risoluzione del contratto. Esecuzione d'ufficio dei lavori	26
CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE.....	28
Art. 47. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione.....	28
Art. 48. Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione	28
Art. 49. Presa in consegna dei lavori ultimati.....	28
CAPO 12. NORME FINALI	29
Art. 50. Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore	29
Art. 51. Obblighi speciali a carico dell'appaltatore	30
Art. 52. Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione	31
Art. 53. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati	31
Art. 54. Terre e rocce da scavo.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 55. Custodia del cantiere.....	31
Art. 56. Conservazione della circolazione.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 57. Cartello di cantiere	31
Art. 58. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto.....	32
Art. 59. Tracciabilità dei pagamenti	32
Art. 60. Spese contrattuali, imposte, tasse	32
Art. 61. Codice comportamento – disposizioni anticorruzione	33
Art. 62. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.....	33

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1. Oggetto e ammontare dell'appalto

L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione delle opere relative ai lavori di **"RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE ED IMBIANCATURA DELLA PALESTRA ALLENDE PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA ITALIA 13"**.

I lavori previsti dovranno essere realizzati entro e non oltre 30 (TRENTA) gg naturali e consecutivi dall'inizio degli stessi.

Le principali lavorazioni richieste prevedono, indicativamente ed in linea generale:

- Rimozione attrezzature esistenti all'interno della palestra e successivo riposizionamento al termine dei lavori compresa inoltre la pulizia finale dell'area oggetto d'intervento;
- Rimozione di pavimentazione esistente costituita da teli in gomma;
- Rasatura del sottofondo;
- Fornitura e posa in opera di manto in gomma (pavimento sportivo);
- Segnatura campi di pallacanestro, pallavolo e calcio a 5;
- Fornitura e posa in opera di zoccolini in PVC;
- Fornitura e posa in opera di protezioni antinfortuno per pilastri;
- TINTEGGIATURE a due riprese, superfici interne in intonaco;
- Manutenzione e rilascio di relative certificazioni di tutte le attrezzature esistenti all'interno della palestra.

1. Il contratto è stipulato interamente "a misura" ai sensi dell'articolo 53, comma 4, periodi quarto e quinto, del Codice dei contratti, e dell'articolo 43, comma 7, del Regolamento generale. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 132 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.
2. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato all'elenco prezzi.
3. L'elenco prezzi così ribassato costituisce l'insieme dei prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.
4. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
5. I lavori potranno essere realizzati anche in lotti separati in relazione alla capacità di impegno di spesa da parte della Stazione Appaltante ed in relazione al Patto di Stabilità previsto dalla vigente normativa nazionale;
6. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.
7. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell'articolo 65, comma 4:
 - a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente: _____;
 - b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: _____;
8. L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito come segue:

		<i>Importi in euro</i>	<i>Colonna 1)</i>	<i>Codice CPV</i>
			A misura	
a.1	Importo esecuzione lavori	91.900,60		45262321-7
a.2	Oneri per attuazione piani di sicurezza	3.664,40		
A	IMPORTO TOTALE	95.565,00		

9. L'importo contrattuale è costituito dalla somma dei seguenti importi:
 - a) importo per l'esecuzione dei lavori al quale deve essere applicato il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara;
 - b) importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza. Questo importo non è soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell'articolo 131, comma 3, primo periodo, del Codice dei contratti e del punto 4.1.4

dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008. I suddetti costi comprendono le spese relative alle misure preventive e protettive per le sole lavorazioni interferenti, finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori così come previsto dall'allegato XV del D.lgs 81/2008 e s.m.i. p.to 4.1.2.. Il calcolo dei costi della sicurezza da escludere dal ribasso, è stato eseguito mediante una stima analitica per singole voci, così come indicato nell'allegato al presente progetto "Stima oneri specifici".

10. Per la natura stessa delle opere oggetto dell'appalto, l'Impresa aggiudicataria è obbligata all'esecuzione di interventi allo stato non programmabili in quanto a carattere imprevedibile ed urgente, e comunque giudicati tali dalla Direzione Lavori, che per motivi di pubblica utilità, dovranno avere luogo in pronta disponibilità, anche in ore pre-festive e festive, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi in maggior misura di quanto previsto nell'elenco prezzi unitario, per le singole lavorazioni, e dal presente capitolato speciale d'appalto.

Art. 2. Categorie dei lavori

- I lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali: «OS6» - finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi -
- I lavori appartenenti a categorie diverse da quella prevalente, di importo non superiore al 10% dell'importo totale dei lavori e non superiore a 150.000 euro, possono essere eseguiti dall'appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; essi possono altresì essere eseguiti per intero da un'impresa subappaltatrice qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta; l'impresa subappaltatrice deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo all'articolo 90 del d.P.R. 207/2010 oppure dell'attestazione SOA nella categoria pertinente.

Art. 3. Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1. I gruppi di lavorazioni omogenee di cui al Codice dei contratti e del Regolamento sono indicati nella seguente tabella:

n.	CAT	Descrizione dei gruppi (e sottogruppi) di lavorazioni omogenee	Importi in euro			Incidenza %
			lavori	oneri sicurezza	totale	
1	OS6	FORNITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI	75.160,60	3.199,40	78.360,00	82,00%
2	OG1	EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI	16.740,00	465,00	17.205,00	18,00%
		TOTALE LAVORI A MISURA	91.900,60	3.664,40	95.565,00	100,00 %
		TOTALE LAVORI			95.565,00	

Ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 207/2010 e in conformità all'allegato "A" al predetto decreto, i lavori del presente appalto sono classificati nella categoria prevalente di opere generali come da seguente tabella:

descrizione	Cat.	Classifica	Qualificazione obbligatoria (si/no)	importo (euro) compreso oneri sicurezza	Indicazioni speciali ai fini della gara	
					Prevalente o scorporabile	Subappaltabile (si/no)
Opere di pavimentazione in gomma e attrezzature sportive	OS6		si	78.360,00	prevalente	Nei limiti di legge
Opere di IMBIANCATURA	OG1		si	17.205,00	scorporabile	Nei limiti di legge

Le opere di cui alla categoria OS6 sono a qualificazione obbligatoria, per queste la quota di subappalto massima è del 30%,

CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 4. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 5. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;
 - b) il presente Capitolato speciale
 - c) elaborati grafici progettuali e le relazioni;
 - d) l'elenco dei prezzi unitari;
 - e) il cronoprogramma di cui all'articolo 42 del Regolamento generale;
 - f) le polizze di garanzia di cui agli articoli 30 e 32;

Art. 6. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. Ai sensi dell'articolo 106, comma 3, del Regolamento generale, l'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l'immediata esecuzione dei lavori

Art. 7. Fallimento dell'appaltatore

1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136 e 138 del Codice dei contratti.
2. Qualora l'esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'articolo 37 del Codice dei contratti.

Art. 8. Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente Capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecni-

co avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 9. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.
3. L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 10. Adempimenti preliminari alla realizzazione dei lavori

L'avvio delle procedure di scelta del contraente presuppone, ai sensi dell'art. 106 del D.P.R. 207/2010, l'acquisizione da parte del Responsabile del Procedimento dell'attestazione del direttore dei lavori in merito:

- alla accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori, secondo il progetto;
- alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;
- alla conseguente realizzabilità del progetto.

In nessun caso si procede alla stipulazione del contratto se il Responsabile del Procedimento e l'Impresa appaltatrice non abbiano redatto verbale, da entrambi sottoscritto, nel quale attestino il permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 11. Consegna e inizio dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 129, commi 1 e 4, del Regolamento generale e dell'articolo 11, comma 9, periodi terzo e quarto, e comma 12, del Codice dei contratti, qualora il mancato inizio dei lavori determini un grave danno all'interesse pubblico che l'opera appaltata è destinata a soddisfare, in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
4. Il R.U.P. accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'articolo 36 (RELATIVO ALLA SICUREZZA) prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 ne comunica l'esito al Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d'urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, qualora l'urgenza sia limitata all'esecuzione di alcune di esse.

Art. 12. Particolari disposizioni per l'andamento dei lavori

1. In relazione all'esecuzione dei lavori in oggetto, stante la necessità di non interrompere le normali attività didattiche e sportive all'interno della struttura arrecando il minor disagio all'utenza, l'impresa dovrà prevedere l'esecuzione delle opere in accordo con la D.L. e la direzione scolastica prevedendo lavorazioni in fasce orarie e periodi particolari quali periodi estivi e/o in orari notturni e/o festivi.
2. Quanto previsto al comma 1, in quanto ricompreso nel prezzo d'appalto, non darà diritto all'impresa esecutrice ad ulteriori remunerazioni.

Art. 13. Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **giorni 30 (trenta)** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 si è tenuto conto delle ferie contrattuali.
3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie per l'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 14. Proroghe

1. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'articolo 11, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di cui al predetto articolo 11.
2. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.
3. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta;
4. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al comma 3 costituisce rigetto della richiesta.

Art. 15. Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all'appaltatore.
2. Il verbale di sospensione deve contenere:
 - a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
 - b) l'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
 - c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.
4. Qualora l'appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell'articolo 165 del Regolamento generale.
5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.
6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.
8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.
9. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 17.

Art. 16. Sospensioni ordinate dal R.U.P.

1. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori.
3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell'articolo 14, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
4. Ai sensi dell'art. 159 c. 4 del D.P.R. 207/2010, qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 12, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifu-sione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

Art. 17. Penali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale giornaliera pari allo 1 (uno) per mille dell'importo contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi ai sensi dell'articolo 11, comma 2 oppure comma 3;
 - b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell'articolo 11, comma 4;
 - c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
 - d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all'articolo 17.
4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
6. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 19, in materia di risoluzione del contratto.
7. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 18. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

1. Ai sensi dell'articolo 43, comma 10, del D.P.R. 207/2010, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
 - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;

- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
 - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008; In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 19. Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:
 - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
 - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
 - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale;
 - f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 - i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 13, di sospensione dei lavori di cui all'articolo 14, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 16, né per l'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 19.

Art. 20. Interventi di emergenza – Reperibilità – Durata giornaliera dei lavori – Lavoro straordinario.

1. Data la particolare natura dell'appalto, avente come obiettivo la salvaguardia, il mantenimento, il ripristino e soprattutto l'eliminazione dei pericoli su tutto il territorio comunale, l'impresa aggiudicataria potrà essere chiamata ad eseguire interventi immediati (interventi d'emergenza) atti a ripristinare le normali condizioni di uso del suolo pubblico (sia esso costituito da strade, marciapiedi, piste ciclabili, piazze e/o altre aree pubbliche).

2. Spetta alla D.L., al RUP, al Direttore del Settore o ad altro funzionario preposto del settore stabilire l'urgenza di un intervento e conseguentemente richiedere all'impresa un intervento in regime di "emergenza".
3. Tale servizio dovrà essere gestito e finanziato con mezzi propri dell'appaltatore, con proprio personale, automezzi e macchinari necessari, tali interventi si intendono già ricompresi e remunerati all'interno dell'appalto.
4. Il mancato rispetto delle condizioni sopra citate comportano l'applicazione delle penali previste al precedente art. 16.
5. All'infuori dell'orario normale, come pure nei giorni festivi, l'Appaltatore non potrà a suo arbitrio far eseguire lavori che richiedano la sorveglianza da parte degli agenti dell'appaltante; se, a richiesta dell'appaltatore, la direzione lavori autorizzasse il prolungamento dell'orario, l'appaltatore non avrà diritto a compensi o indennità di sorta, ma sarà invece tenuto a rimborsare all'Appaltante le maggiori spese di assistenza.
6. Qualora la direzione lavori ordinasse, per iscritto, degli interventi non disciplinati dal presente articolo (interventi d'emergenza) fuori dall'orario normale di lavoro o, nei giorni festivi, all'Appaltatore, oltre l'importo del lavoro eseguito, sarà corrisposto per ogni ora di lavoro straordinario effettivamente eseguita e per ogni operaio accertato presente, un compenso pari alla percentuale di maggiorazione stabilita per il lavoro straordinario nei contratti di lavoro, applicata al prezzo della tariffa inserita nell'elenco prezzi per la fornitura di mano d'opera corrispondente alla categoria del lavoratore che ha compiuto il lavoro straordinario.
7. Gli interventi urgenti, in caso di emergenza, verranno liquidati senza l'applicazione di alcuna maggiorazione sui prezzi pattuiti in sede di aggiudicazione.
8. Il servizio dovrà essere gestito e finanziato con mezzi propri dell'Appaltatore, con proprio personale, automezzi e macchine necessarie al tipo d' intervento.
9. In generale, garantire la reperibilità vuol dire tenere un rapporto di collaborazione con il Comune, improntato ad anticipare ogni eventuale circostanza che non permetta l'intervento rendendo con ciò, inefficace il servizio.
10. Nulla è in ogni caso dovuto all'impresa per gli interventi che siano effettuati per risolvere problemi di sicurezza collegati all'organizzazione dei loro cantieri, o quando il ritardo nell'intervento e nell'esecuzione dei lavori sia imputabile all'impresa, in tal caso saranno invece applicate le penali così come disciplinate al precedente art. 16.

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 21. Lavori a misura

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.
4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo 1, comma 2.
5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 1, comma 9, rigo a.2, come evidenziati nell'apposita colonna rubricata «oneri sicurezza», sono valutati sulla base dei prezzi di cui all'elenco allegato al presente Capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo.

Art. 22. Eventuali lavori a corpo

1. Qualora in corso d'opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 33 o 34, (VARIANTI) e per tali variazioni la direzione lavori, sentito il R.U.P. e con l'assenso dell'appaltatore, possa essere definito un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate "a corpo".
2. Nei casi di cui al comma 1, qualora il prezzo complessivo non siano valutabile mediante l'utilizzo dei prezzi unitari di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'articolo 35 (NUOVI PREZZI). Il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d'asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dell'eventuale lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
4. La contabilizzazione dell'eventuale lavoro a corpo è effettuata applicando all'importo del medesimo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
5. La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattuale unico non costituiscono lavoro a corpo.
6. Gli oneri per la sicurezza, se stabiliti a corpo in relazione ai lavori di cui al comma 1, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

Art. 23. Eventuali lavori in economia

1. La contabilizzazione dei lavori in economia previsti dal contratto o introdotti in sede di varianti, è effettuata con le modalità previste dall'articolo 179 del Regolamento generale, come segue:
 - a) per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati contrattualmente;
 - b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e la mano d'opera, secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (qualora non già comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.
2. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, ove non specificamente dichiarate dall'aggiudicatario in sede di giustificazione delle offerte anormalmente basse, sono convenzionalmente determinate rispettivamente nella misura del 13% (tredici per cento) e del 10% (dieci per cento).
3. Gli oneri per la sicurezza, sono valutati alle medesime condizioni di cui al comma 1, senza l'applicazione di alcun ribasso.

Art. 24. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.
2. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all'articolo 25, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.
3. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori.

CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 25. Anticipazione

Ai sensi dell'art. 8 comma 3 bis del decreto-legge 31 dicembre 2014 n. 192, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015 n. 11, è dovuta l'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale e verrà erogata, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei relativi lavori, accertata dal responsabile del procedimento.

Ai sensi dell'articolo 124 del regolamento attuativo del Codice dei Contratti l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione (maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori). L'importo della garanzia viene gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.

Il beneficiario decade però dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali. L'anticipazione del 20% sarà compensata fino alla concorrenza dell'importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile, mentre nel caso di contratto sottoscritto nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione è effettuata nel primo mese dell'anno successivo ed è compensata nel corso dello stesso anno contabile.

Art. 26. Pagamenti in acconto

1. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e dal Capitolato speciale d'appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% e dell'importo delle rate di acconto precedenti, non inferiore a **euro 50.000,00** (cinquantamila) al netto del ribasso d'asta, ovvero quando siano trascorsi due mesi dall'ultimo stato di avanzamento lavori, qualunque sia la cifra raggiunta.
2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:
 - a) il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 194 del Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data di chiusura;
 - b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 195 del Regolamento generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione.
4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Ai sensi dell'articolo 141, comma 3, del Regolamento generale, qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
6. Ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell'articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti, l'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
 - a) all'acquisizione d'ufficio del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori, da parte della Stazione appaltante;
 - b) qualora l'appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente;
 - c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 58 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - d) all'accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

7. In caso di irregolarità del DURC dell'appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all'INPS, all'INAIL o alla Cassa Edile:
- a) la Stazione appaltante chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità; chiede altresì all'appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari e chiede altresì all'appaltatore la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC;
 - b) la Stazione appaltante provvede al pagamento, verificatasi ogni altra condizione, trattenendo una somma corrispondente al credito vantato dagli Istituti e dalla Cassa Edile, che sarà erogata solo dopo la regolarizzazione delle posizioni; in caso di mancata regolarizzazione e di mancata successiva presentazione del DURC regolare, permanendo il contenzioso sulla sussistenza dell'irregolarità oppure sul suo ammontare, la definizione delle pendenze avviene al momento dell'emissione del collaudo provvisorio;
 - c) qualora la irregolarità del DURC dell'appaltatore o dell'eventuale subappaltatore dipenda esclusivamente da pendenze contributive relative a cantieri e contratti d'appalto diversi da quello oggetto del presente Capitolato, l'appaltatore che sia regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere e al contratto d'appalto oggetto del presente Capitolato, oppure non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilità solidale, potrà chiedere una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale in cui si attesti della regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nel cantiere in relazione al contratto d'appalto oggetto del presente Capitolato, come previsto dall'articolo 3, comma 20, della legge n. 335 del 1995. Detto verbale, se positivo, potrà essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarità contributiva, riferita al solo cantiere e al contratto d'appalto oggetto del presente Capitolato, con il quale si potrà procedere all'emissione del certificato di pagamento.

Art. 27. Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 25, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
6. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
7. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all'articolo 25, commi 6 e 7.
8. Il pagamento della rata di saldo è altresì subordinato alla condizione che l'appaltatore presenti la polizza indennitaria decennale di cui all'articolo 129, comma 2, del Codice dei contratti e all'articolo 33, comma 5 del presente Capitolato speciale.

Art. 28. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 27 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; tra-

scorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.

3. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4. E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell'articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.
5. Per ogni altra condizione trova applicazione l'articolo 30 del Capitolato generale.

Art. 29. Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 28, comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

Art. 30. Ulteriori disposizioni generali relative alla disciplina economica

1. Ai sensi dell'articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, e successive modifiche e integrazioni, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. Non è prevista l'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.
3. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
4. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 117 del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P..

CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE

Art. 31. Cauzione provvisoria e definitiva

1. Con riferimento all'art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l'appaltatore è tenuto a corredare la propria offerta, in sede di gara, di una **cauzione provvisoria pari al 2% (dueper cento)** dell'importo a base d'asta, anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 385/1993, contenente l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.
2. Ai non aggiudicatari la cauzione verrà restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.
3. Con riferimento all'art. 113 del Codice dei contratti, l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una **garanzia fidejussoria definitiva del 10% (dieci per cento)** dell'importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); ove il ribasso sia superiore al 20 % (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiori al 20 % (venti per cento).
4. La fidejussione bancaria o assicurativa di cui ai commi precedenti dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice dei contratti, nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, deve avere validità per almeno 180 giorni della data di presentazione dell'offerta.
5. La garanzia fidejussoria definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
6. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Art. 32. Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria e l'importo della garanzia fidejussoria di cui all'articolo 30 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001:2008, di cui all'articolo 63 del d.P.R. 207/2010. La certificazione deve essere stata rilasciata per il settore EA28 e per le categorie di pertinenza.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.
3. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall'annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell'articolo all'articolo 63 del d.P.R. 207/2010.
5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall'organismo accreditato qualora l'impresa, in relazione allo specifico appalto, non sia tenuta al possesso dell'attestazione SOA in quanto assuntrice di lavori per i quali, in ragione dell'importo, sia sufficiente la classifica II.
6. In caso di avvalimento ai sensi dell'articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall'impresa partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall'impresa ausiliaria. L'impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito in relazione all'obbligo di cui all'articolo 63 del d.P.R. 207/2010.

Art. 33. Obblighi assicurativi a carico dell'impresa

1. Ai sensi dell'art. 129 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. l'Impresa appaltatrice è obbligata a stipulare una o più polizze assicurative che tengano indenni la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevedano anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
Di conseguenza è onere dell'Impresa Appaltatrice, da ritenersi compensato nel corrispettivo dell'appalto, l'accensione, presso compagnie di gradimento della Stazione Appaltante, di polizze relative:
 - all'assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma assicurata è riportata nel bando di gara e, per l'appalto in oggetto, viene stabilita in € 100.000,00.
 - all'assicurazione contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. In base all'art. 125 del D.P.R. 207/2010, il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al 5% (cinquepercento) della somma assicurata per le opere con un minimo di € 500.000,00 ed un massimo di € 5.000.000,00. Per l'appalto in oggetto viene pertanto stabilito un massimale di € 500.000,00;
2. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.
3. Le polizze di cui ai precedenti commi dovranno essere accese prima della consegna dei lavori e devono portare la dichiarazione di vincolo a favore della Stazione Appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino al completamento della consegna delle opere.
4. Devono altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e devono essere esibite alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori e comunque prima della liquidazione del primo stato d'avanzamento, alla quale non si darà corso in assenza della documentazione comprovante l'intervenuta accensione delle polizze suddette.

CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 34. Varianti in corso d'opera

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 10 e 11 del capitolato generale d'appalto, dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del Regolamento generale e dall'articolo 132 del Codice dei contratti.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.
3. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 % (cinque per cento) delle categorie di lavoro dell'appalto, come individuate nella tabella di cui all'articolo 5, e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.
5. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del

contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% (cinque per cento) dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.
7. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal direttore dei lavori o dal R.U.P., l'adeguamento del piano di sicurezza sostitutivo, oppure la redazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti, all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 90, comma 5, del citato Decreto n. 81 del 2008.

Art. 35. Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l'appaltatore originario.
2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario
3. I titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Art. 36. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 1, comma 3.
2. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 1, comma 3, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all'articolo 163 del Regolamento generale.

CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 37. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori qualora questi siano iniziati nelle more della stipula del contratto:
 - a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, con l'indicazione antimafia di cui agli articoli 6 e 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
 - d) i dati necessari ai fini dell'acquisizione d'ufficio del DURC da parte della Stazione appaltante, mediante la presentazione del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, le seguenti indicazioni:
 - il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
 - la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;
 - per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
 - per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
 - per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza;
 - e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Ai sensi dell'articolo 29, comma 5, secondo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del predetto Decreto n. 81 del 2008 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, la valutazione dei rischi può essere autocertificata;
 - f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti:
 - a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008.
 - b) del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;
 - c) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 43, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all'articolo 44 o nel caso di cantiere non rientrante nella fattispecie ex art. art. 90, comma 3, decreto n. 81 del 2008 il piano di sicurezza sostitutivo di cui all'articolo 43;
 - d) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 45.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
 - a) dall'appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
 - b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 34, comma 1, lettere b) e c), qualora il consorzio intenda eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
 - c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, comma 7, e 36, del Codice dei contratti, qualora il consorzio sia privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
 - d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di cui all'articolo 34, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;
 - e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, qualora l'appaltatore sia un consorzio ordinario di cui

- all'articolo 34, commi 1, lettera e), del Codice dei contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
- f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 46, comma 3, l'impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
 5. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art. 38. Piano di sicurezza e coordinamento/ sostitutivo di sicurezza

1. I lavori oggetto dell'appalto, sono stati valutati ai fini dell'applicazione delle norme in materia di sicurezza da attuare nei cantieri, con particolare riferimento agli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Dall'analisi effettuata risulta che le lavorazioni da eseguire non rientrano nei casi sanciti dall'art. 90 c. 3, in quanto trattasi di interventi puntuali di modesta entità, da svolgersi da parte di una sola impresa.
2. In applicazione dell'art. 131 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., l'appaltatore è quindi tenuto a consegnare alla Stazione Appaltante, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione e, comunque, prima della consegna dei lavori:
 - un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza;
 - un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
3. Qualora, comunque, subentrino dei lavori la cui esecuzione richieda l'applicazione delle disposizioni impartite dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., il committente provvederà a tutti gli adempimenti di sua competenza, compresa la redazione dei piani di sicurezza e di coordinamento di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..
4. Se tali variazioni determineranno oneri aggiuntivi per l'impresa, si procederà ai sensi dell'art. 132 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..
5. L'appaltatore sarà dunque obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all'articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale.
6. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'articolo 44.

Art. 39. Piano sostitutivo di sicurezza

1. E' fatto obbligo all'appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui all'articolo 131, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti, e al punto 3.1 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
2. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del combinato disposto degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del Decreto n. 81 del 2008. Qualora prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto) si verifichi la presenza di pluralità di imprese per cui si renda obbligatoria la redazione del piano di sicurezza e coordinamento, trova applicazione l'articolo 38.

Art. 40. Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Ai sensi dell'articolo 131 del Codice dei contratti l'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'articolo 41 del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coor-

dinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall'articolo 41.

3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo cui all'articolo 37, previsto dall'articolo 131, comma 1, lettera b), del Codice dei contratti e deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del Decreto n. 81 del 2008.
4. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

Art. 41. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento/ sostitutivo ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. Ai sensi dell'articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 42. Subappalto

1. Fermo restando l'osservanza dell'articolo 118 del Codice dei contratti, le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente di cui all'articolo 3, comma 1, sono subappaltabili nella misura massima del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell'importo dei lavori della stessa categoria prevalente. Tutte le lavorazioni diverse dalla categoria prevalente, a qualsiasi categoria appartengano, sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente.
2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle condizioni ed obblighi previsti dell'articolo 118 del Codice dei contratti.
3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.
4. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
5. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
6. Qualora l'appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
 - a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
 - b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
 - c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
7. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in Capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del Codice dei contratti. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra.
8. Ai sensi del comma 11 dell'articolo 118 del Codice dei contratti è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali da individuare con il regolamento; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, numero 4). E' fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
9. Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti, le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:
 - a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi;
 - b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici.

Art. 43. Responsabilità in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi

dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 44. Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
2. Ai sensi dell'articolo 118, comma 6, del Codice dei contratti, i pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, oppure all'appaltatore qualora questi abbia subappaltato parte dei lavori, sono subordinati:
 - a) alla trasmissione alla Stazione appaltante dei dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC;
 - b) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 58 in materia di tracciabilità dei pagamenti.
3. Qualora l'appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, sospendere l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non provveda.
4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve dare atto separatamente degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore.

CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 45. Accordo bonario e transazione

1. Qualsiasi controversia derivante dall'esecuzione del contratto d'appalto è devoluta all'Autorità Giudiziaria competente in materia, ferma restando l'applicazione dell'Istituto dell'accordo bonario, nei casi espressamente previsti dall'art. 240 del Codice dei contratti, e/o la possibilità di ricorso alla transazione di cui all'art. 239 del medesimo decreto.

Art. 46. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. La ditta affidataria è obbligata ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per dipendenti, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge l'appalto oggetto del presente e di rispettare tutti gli adempimenti assicurativi e previdenziali previsti dalle vigenti disposizioni.
2. Sono a carico dell'esecutore tutti gli oneri e gli obblighi derivanti dall'osservazione delle norme in materia di prevenzione infortuni ed all'osservazione degli obblighi assicurativi e previdenziali a favore di eventuali propri dipendenti esonerando il Comune da ogni responsabilità.
3. In particolare, l'esecutore destinerà all'appalto in oggetto il personale necessario ed è tenuto ad assicurarsi che lo stesso sia provvisto di tutto il materiale e delle attrezzature necessarie all'espletamento delle opere.
4. L'affidatario è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte del subappaltatore nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
5. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del capitolato generale d'appalto di cui al D.M. 145/2000, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Art. 47. Risoluzione del contratto. Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. L'appaltatore non può sospendere, anche solo parzialmente l'esecuzione del contratto senza l'accordo della Stazione Appaltante e qualora la stessa rilevi gravi ed ingiustificate inadempienze dell'appaltatore alle proprie obbligazioni, potrà dichiarare risolto il contratto.
2. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, i seguenti casi:
 - a) l'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell'articolo 135 del Codice dei contratti;
 - b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui al capo 8 del presente Capitolato speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;
 - l) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008.
 - m) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell'articolo 58 del presente Capitolato speciale.
3. Il contratto è altresì risolto di diritto nei seguenti casi:

- a) perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell'articolo 135 comma 1, del Codice dei contratti;
 - b) nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.
4. Il contratto è risolto qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.
5. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall'articolo 132, comma 6, del Codice dei contratti, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.
6. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
7. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
8. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
- a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente, l'importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
 - b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
 - 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
 - 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - 3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 48. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione dei lavori; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'articolo 16, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di regolare esecuzione da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente Capitolato speciale.

Art. 49. Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione

1. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto.
2. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

Art. 50. Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L'appaltatore può chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato speciale.

CAPO 12. NORME FINALI

Art. 51. Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al Regolamento generale e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
 - a) nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale. L'impresa dovrà fornire alla Direzione dei lavori apposita dichiarazione del direttore tecnico di cantiere di accettazione dell'incarico;
 - b) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
 - c) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
 - d) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
 - e) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
 - f) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
 - g) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
 - h) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
 - i) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
 - j) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
 - k) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
 - l) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;
 - m) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

- n) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati;
 - o) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
 - p) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
 - q) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
 - r) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
 - s) la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
 - t) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura.
 - u) provvedere agli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso l'ufficio comunale competente e quant'altro derivato dalla legge sopra richiamata;
 - v) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione appaltante;
 - w) ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
 - x) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;
 - y) richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto;
 - z) installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;
 - aa) installare idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.
2. Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.
3. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (ConSORZI, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

Art. 52. Obblighi speciali a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore è obbligato:
- a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
 - b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
 - c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
 - d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostogli dal direttore dei lavori.

2. L'appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.
3. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Art. 53. Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.
2. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente smaltiti in apposita discarica autorizzata, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
3. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente smaltiti in apposita discarica autorizzata, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.
4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
5. E' fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all'articolo 53.

Art. 54. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203.
2. I manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti:
 - a) corpo dei rilevati di opere in terra di ingegneria civile;
 - b) sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali;
 - c) strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali;
 - d) recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
 - e) strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.);
 - f) calcestruzzi con classe di resistenza $R_{ck} \leq 15 \text{ Mpa}$, secondo le indicazioni della norma UNI 8520-2, mediante aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620:2004.
3. L'appaltatore è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantità, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.
4. L'appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 55. Custodia del cantiere

1. E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 56. Cartello di cantiere

1. L'Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero ____ esemplar_ del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.

2. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate; è fornito in conformità al modello di cui all'allegato «D» e dovrà inoltre riportare il Logo della Regione Lombardia quale Ente cofinanziatore dell'appalto, secondo le indicazioni dalla stessa fornite.

Art. 57. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

1. Qualora il contratto sia dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo), come richiamato dall'articolo 245-bis, comma 1, del Codice dei contratti.
2. Qualora il contratto sia dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamato dall'articolo 245-ter, comma 1, del Codice dei contratti.
3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamati dagli articoli 245-quater e 245-quinquies, del Codice dei contratti.

Art. 58. Tracciabilità dei pagamenti

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi legali, degli interessi di mora e per la richiesta di risoluzione di cui agli articoli 27 e 28.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
 - a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contrattanti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
 - b) i pagamenti di cui alla precedente lettera b) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
 - c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG di cui all'articolo 1, comma 5, lettera a) e il CUP di cui all'articolo 1, comma 5, lettera b).
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
 - a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
 - b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, qualora reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 53, comma 1, lettera m), del presente Capitolato speciale.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art. 59. Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
 3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.
 4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
 5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 60. Codice comportamento – disposizioni anticorruzione

1. L'appaltatore si obbliga al rispetto del Codice di Comportamento di cui al DPR 62/2013 reperibile anche sul sito internet del comune di Paderno Dugnano all'indirizzo www.comune.paderno-dugnano.mi.it Amministrazione Trasparente/Disposizioni generali.
2. La violazione degli obblighi ivi previsti, comporterà per l'Amministrazione comunale la facoltà di risolvere il contratto qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.
3. Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, l'appaltatore attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti dell'appaltatore stesso, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 61. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale

1. Ai sensi degli artt. 6 e 67 del D. Lgs. n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale, in base alla comunicazione antimafia (art. 84, comma 2, del D.Lgs. n. 159/2011), rilasciata in data _____ dalla Prefettura di Milano.
2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.



**Città di
Paderno Dugnano**

www.comune.paderno-dugnano.mi.it

settore Opere per il
Territorio e l'Ambiente

manutenzioni@comune.paderno-dugnano.mi.it

ALLEGATO 8

**PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA
PAVIMENTAZIONE ED IMBIANCATURA DELLA PALESTRA ALLENDE PRESSO
L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA ITALIA 13**

**PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI
MANUALE D'USO (art. 38 D.P.R 207/2010)**

Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Bonfanti Luca



Progettisti:
geom. Bonfanti Luca
geom. Zamea Stefano

Collaboratori:
geom. Massimo Acquati

Paderno Dugnano, dicembre 2015

1. Pavimentazione sportiva

La pavimentazione della palestra presenta avvallamenti e rigonfiamenti di sottofondo localizzati, ma soprattutto non ha più elasticità. L'intervento prevede la revisione del sottofondo della pavimentazione esistente con interventi localizzati di ripristino, la rasatura e la posa di nuova pavimentazione sportiva in gomma. E' previsto inoltre il rifacimento della zoccolatura abbinata alla pavimentazione e la formazione delle segnature dei campi da gioco, conformi alla normativa delle federazioni sportive.

2. Pitturazioni interne

In occasione della sostituzione della pavimentazione sportiva si prevede in progetto anche una pitturazione interna della palestra mediante idropittura traspirante.

Paderno Dugnano, dicembre 2015

I Progettisti
Geom. Bonfanti Luca
Geom. Zanca Stefano

Elemento Manutenibile: 02.03.01**Rivestimenti in gomma pvc e linoleum****Unità Tecnologica: 02.03****Pavimentazioni interne**

I rivestimenti in gomma pvc e linoleum sono particolarmente adatti negli edifici con lunghe percorrenze come centri commerciali, scuole, ospedali, industrie, ecc.. Tra le principali caratteristiche si evidenziano: la posa rapida e semplice, assenza di giunti, forte resistenza all'usura, l'abbattimento acustico, la sicurezza alla formazione delle scariche statiche e la sicurezza in caso di urti. Il legante di base per la produzione dei rivestimenti per pavimenti in linoleum è costituito da una pellicola definita cemento, che viene prodotta sfruttando un fenomeno naturale: l'ossidazione dell'olio di lino. In virtù della sua composizione può essere classificato come prodotto riciclabile e quindi ecologico. I diversi prodotti presenti sul mercato restituiscono un'ampia gamma di colori, lo rendono un pavimento sempre moderno e versatile. La forte resistenza all'usura fa sì che il prodotto può essere lavato e trattato con sostanze disinfettanti, ed è per queste motivazioni che viene maggiormente impiegato negli ospedali, cinema, locali ascensori, ecc..

Nello specifico si tratta di pavimentazione sportiva delle palestre in gomma vulcanizzata

Modalità di uso corretto:

Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti. Comunque affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza. L'usura e l'aspetto dei rivestimenti resilienti per pavimentazioni dipendono dal modo di posa e dalla successiva manutenzione, dallo stato del supporto ed dal tipo di utilizzo (tipo di calzature, elevate concentrazioni di traffico localizzato, ecc.).

Elemento Manutenibile: 02.02.02**Tinteggiature e decorazioni****Unità Tecnologica: 02.02****Rivestimenti interni**

La vasta gamma delle tinteggiature o pitture varia a secondo delle superficie e degli ambienti dove trovano utilizzazione. Per gli ambienti interni di tipo rurale si possono distinguere le pitture a calce, le pitture a colla, le idropitture, le pitture ad olio; per gli ambienti di tipo urbano si possono distinguere le pitture alchidiche, le idropitture acrilviniliche (tempere); per le tipologie industriali si hanno le idropitture acriliche, le pitture siliconiche, le pitture epossidiche, le pitture viniliche, ecc. Le decorazioni trovano il loro impiego particolarmente per gli elementi di finitura interna o comunque a vista. La vasta gamma di materiali e di forme varia a secondo dell'utilizzo e degli ambienti d'impiego. Possono essere elementi prefabbricati, lapidei, gessi, laterizi, ecc.

Modalità di uso corretto:

Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti (macchie, disgregazioni superficiali, rigonfiamenti, distacco, ecc.).



VERBALE DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO

(art. 55 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)

Responsabile procedimento: Luca Bonfanti

14 dicembre 2015 / 1- 3 / p69_md03.doc

PROGETTO: LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE ED IMBIANCATURA DELLA PALESTRA ALLENDE PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA ITALIA 13

Il giorno 14 del mese di Dicembre dell'anno 2015, il sottoscritto Geom. Bonfanti Luca, Responsabile Unico del Procedimento dei lavori sopra evidenziati

ATTESTA

- a) il controllo della completezza e della qualità della documentazione, secondo le indicazioni degli articoli da 34 a 43 del Regolamento (vedi verbale di verifica del progetto esecutivo);
- b) la conformità del progetto al documento preliminare alla progettazione e al progetto definitivo se previsto;
- c) la conformità del progetto alla normativa vigente ed in particolare al Codice della strada D.L. 30 aprile 1992, n. 285 e suo regolamento attuativo D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
- d) la corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;
- e) la completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di fattibilità tecnica, amministrativa ed economica dell'intervento;
- f) l'esistenza, ove necessario, delle indagini geologiche, geotecniche e archeologiche nell'area di intervento e congruenza dei risultati di tali indagini con le scelte progettuali;
- g) la completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi e tecnico-economici, previsti dal Regolamento;
- h) l'esistenza, ove necessario, delle relazioni di calcolo delle strutture e degli impianti e valutazione dell'idoneità dei criteri adottati;
- i) l'esistenza dei computi metrici-estimativi e verifica della corrispondenza agli elaborati grafici, descrittivi ed alle prescrizioni capitolari;
- j) la rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione;
- k) l'effettuazione della valutazione di impatto ambientale, ovvero della verifica di esclusione dalle procedure, ove prescritte;
- l) l'esistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e legislative comunque applicabili al progetto;
- m) l'acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge, necessarie ad assicurare l'immediata cantierabilità del progetto;
- n) il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto e del capitolato speciale d'appalto, nonché verifica della rispondenza di queste ai canoni della legalità

Sulla base delle verifiche effettuate, il progetto esecutivo può ritenersi valido in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento.

Letto, approvato e sottoscritto.
Paderno Dugnano, li 14/12/2015



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Geom. Bonfanti Luca

VERBALE DI VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO)

(artt. 34-43 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)

PROGETTO: LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE ED IMBIANCATURA DELLA PALESTRA ALLENDE PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA ITALIA 13

Il giorno 14 del mese di Dicembre dell'anno 2015, il sottoscritto Geom. Bonfanti Luca, Responsabile Unico del Procedimento a seguito della consegna da parte del progettista del progetto esecutivo dei lavori in oggetto, ha verificato in contraddittorio la seguente documentazione facente parte del progetto esecutivo:

a) Relazione generale (art. 34) :

si no adeguata sufficiente non adeguata

b) Relazioni specialistiche (art. 35) :

si no adeguata sufficiente non adeguata

c) Elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale (art. 36) :

si no adeguata sufficiente non adeguata

d) Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti (art. 37) :

si no adeguata sufficiente non adeguata

e) Piani di manutenzione dell'opera e delle sue parti (art. 38) :

si no adeguata sufficiente non adeguata

f) Piani di sicurezza e di coordinamento (art. 39) :

si no adeguata sufficiente non adeguata

g) Computo metrico estimativo definitivo e quadro economico (art. 42) :

si no adeguata sufficiente non adeguata

h) Cronoprogramma (art. 40) :

si no adeguata sufficiente non adeguata

i) Elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi (art. 41) :

si no adeguata sufficiente non adeguata

l) Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro :

si no adeguata sufficiente non adeguata

m) Schema di contratto e capitolato speciale di appalto (art. 43) :

si no adeguata sufficiente non adeguata

IL PROGETTISTA
Geom. Zanca Stefano

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Geom. Bonfanti Luca

ATTESTAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA' DEI LAVORI

(art. 106 c.1 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)

PROGETTO: LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE ED IMBIANCATURA DELLA PALESTRA ALLENDE PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA ITALIA 13

Il giorno 14 del mese di Dicembre dell'anno 2015, il sottoscritto Geom. Zanca Stefano, Direttore dei Lavori, dovendosi procedere alla scelta del contraente delle opere oggetto d'appalto e avendo verificato le seguenti condizioni:

- a) la accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
- b) la assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;


ATTESTA

la conseguente realizzabilità del progetto, in relazione alle condizioni sopra citate e anche alla condizioni del terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quant'altro occorre per l'esecuzione dei lavori.

Atto redatto in duplice esemplare firmato dalle parti, letto e confermato.
Paderno Dugnano, li 14/12/2015



IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. Zanca Stefano



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Geom. Bonfanti/Luca